

 **ISTITUTO COMPRENSIVO "BERNARDO CLESIO" CLES**

Via E. Chini 31 – 38023 Cles (Trento) – C.F. 92013820227 – Codice univoco ufficio: UFJ95G
Tel 0463 421457 Fax 0463 424830 - Mailto: ic.cles@pec.provincia.tn.it - www.iccles.it

icbc_tn-pr/2023-5.4/MG-pp

ATTO GESTIONALE

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO SPORTIVO A BIBIONE**

<i>Categoria merceologica di riferimento</i>	<i>Organizzazione di viaggi tutto compreso</i>
<i>Codice Metaprodotto</i>	
<i>CPV</i>	63511000-4
<i>CUP:</i>	//
<i>CIG:</i>	ZB43DAA402

Art. 1 – Oggetto della fornitura richiesta.

1. Oggetto del presente contratto è la fornitura del servizio di organizzazione di un soggiorno sportivo a Bibione per n. 76 alunni della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado e n. 9 docenti per il periodo dal 22 al 24 aprile 2024.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività .

1. Il soggetto affidatario si impegna a organizzare un soggiorno sportivo a Bibione per il periodo dal 22 al 24 aprile 2024, con le caratteristiche di cui alla vostra offerta inviata tramite portale MEPAT, ns prot. n. 7706/5.4 di data 06.12.2023, al nostro capitolato amministrativo e tecnico inviato in sede di richiesta di preventivo e come sotto riportato:

- Trasporto con bus G.T. Cles – Bibione A/R, compresi autisti, pedaggi autostradali;
- Soggiorno in pensione completa (acqua ai pasti compresa);
- Alloggio in unità abitative (villette e case mobili a 4 o più posti per gli alunni a 2 posti per i docenti);
- Partecipazione alle attività indicate nel programma (nuoto, beach volley, tennis, ecc) con 2 moduli da 1 ora e 30 minuti di beach volley;
- fornitura a noleggio del materiale sportivo;
- canotta ricordo a tutti gli studenti;
- Assicurazione Globy school Friend Card con garanzia di annullamento, rimborso spese mediche, bagaglio, infortuni di viaggio, responsabilità civile verso terzi.

2. Garanzie ulteriori richieste:

- attività sportiva libera all'interno della struttura;
- fornitura acqua durante le attività sportive;
- assistenza medica e infermieristica (dal lunedì al venerdì)
- attività di animazione e intrattenimento serale;
- Visita culturale/naturalistica a Trieste – castelli e caffè letterari e alla risiera di S.Sabba
- in particolare il soggetto affidatario si impegna a organizzare il soggiorno sportivo garantendo tutte le condizioni richieste al punto 1. e al punto 2. dell'art. 2 del capitolato speciale parte amministrativa;

3. Le condizioni minime espresse nel presente capitolato amministrativo voci sono da considerarsi prescrittive.

4. Eventuali diverse condizioni, così come eventuali modifiche alle presenti condizioni, dovranno essere previamente concordate per iscritto con l'amministrazione aggiudicatrice.

5. In caso di esecuzione di prestazione difforme e/o incompleta, in tutto o in parte, rispetto al servizio richiesto dall'allegato capitolato tecnico, l'Amministrazione richiedente provvederà alla formale contestazione all'operatore economico ed alla conseguente comunicazione di reso.

6. La società aggiudicataria dovrà provvedere ad eseguire la prestazione contestata immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali dalla data di ricevimento della comunicazione, inoltrata a mezzo PEC, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

7. L'Istituto si riserva la facoltà di agire ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Art. 3 – Documenti che fanno parte del contratto.

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente capitolato amministrativo;
- b) il capitolato tecnico allegato;
- c) l'offerta presentata da parte dell'operatore economico;
- d) l'allegato 1;
- e) la dichiarazione resa dall'operatore economico del conto dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- f) il patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 4 – Obbligo di possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico e all'assolvimento dell'imposta di bollo.

1. L'operatore economico aggiudicatario deve essere in possesso dei **requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV, Capo II della Parte V del Libro II del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.**

2. L'operatore economico aggiudicatario deve altresì essere in possesso:

- a) dei **requisiti di idoneità professionale** per contrarre con la pubblica amministrazione (art. 100 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023);
- b) di **adeguata capacità economica e finanziaria** (art. 100 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023);
- c) di **adeguate capacità tecniche e professionali** per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, disponendo a tal fine di adeguate risorse umane e tecniche e adeguata esperienza professionale (art. 100 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023),

3. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti in capo all'operatore economico prima dell'individuazione del contraente. In caso di accertato difetto degli stessi si procederà alla risoluzione del contratto medesimo.

4. Con riferimento all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico si impegna a adempiere al versamento dell'imposta di bollo tramite F24 ELIDE e di restituire il ridetto F24 ELIDE quietanziato alla PEC dell'Istituto Comprensivo: ic.cles@pec.provincia.tn.it

Art. 5 – Disposizioni anticorruzione.

1. Nell'espletamento del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. Al personale dell'operatore economico affidatario saranno applicate, altresì, ai sensi dell'art. 2 del **Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento**, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, le disposizioni contenute nel suddetto codice.

3. L'accertamento di eventuali comportamenti da parte del personale dell'operatore economico partecipante e/o affidatario in difformità alle disposizioni del predetto codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento, può comportare l'esclusione dalla procedura e la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. Esaminate le eventuali osservazioni e/o giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, l'amministrazione dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

8. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (c.d. "**divieto delle porte girevoli**"). I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

9. L'operatore economico aggiudicatario si obbliga, altresì, al rispetto delle norme contenute nel **Patto d'integrità** stipulato con la presente amministrazione. Il mancato rispetto del Patto d'integrità comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Art. 6 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 120 comma del Decreto Legislativo 36 del 2023 si prevede sin da ora che qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

Art. 7 – Divieto di subappalto.

1. È fatto divieto di subappaltare la prestazione del servizio richiesto ad altro operatore economico da parte dell'operatore economico aggiudicatario.

Art. 8 – Prestazione della garanzia definitiva.

1. L'operatore economico è esonerato al rilascio della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs 36/2023, trattandosi di selezione di un operatore economico che abbia svolto analoghe esperienze pregresse e di comprovata esperienza nel settore nonché di comprovata solidità finanziaria.

Art. 9 – Controlli sull'esecuzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali non conformità riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende attuare per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 16.

3. La stazione appaltante, ove le non conformità evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 10 - Tutela dei lavoratori.

1. L'operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'operatore economico è tenuto alla regolare applicazione del CCNL di lavoro di settore, nei confronti del personale coinvolto nell'organizzazione del servizio richiesto.

Art. 11 – Sicurezza.

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e *ss.ii e mm.*
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.
4. Per la fornitura dei beni oggetto di contratto, svolta dal personale della ditta aggiudicataria, non ricorrono i presupposti tecnici per la sussistenza di oneri di sicurezza dovuti ad interferenze con altre attività effettuate presso i locali dell'Istituzione scolastica, trattandosi di mera fornitura per la quale, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s. m., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", non corre l'obbligo di prevedere eventuali oneri per la sicurezza, né di redigere il documento unico di valutazione dei rischi con riferimento alle prestazioni oggetto di contratto. L'importo degli oneri per la sicurezza relativo al presente intervento è pertanto pari ad euro zero.

Art. 12 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 13 - Modalità di fatturazione e di pagamento del servizio fornito.

1. La stazione appaltante provvederà alla erogazione dei corrispettivi dovuti all'operatore economico per la realizzazione del servizio richiesto con il versamento di un acconto al momento della stipula del contratto pari al 25% del corrispettivo e successivamente il saldo dopo il rientro degli studenti e dei docenti dal soggiorno sportivo a Bibione. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite dopo relazione presentata dai docenti accompagnatori al rientro dal soggiorno.

Per la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo, per la fornitura del servizio richiesto, sarà ottemperata la scadenza dei 30 giorni ricevimento fattura elettronica e, comunque, a seguito di esito positivo della procedura di collaudo dei beni oggetto di fornitura e subordinatamente comunque all'acquisizione di ufficio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

2. Il corrispettivo per la fornitura del servizio richiesto sarà pagato soltanto a fronte dell'emissione da parte del fornitore di regolare fattura elettronica.
3. La fattura elettronica dovrà essere indirizzata all'istituto I. C. "Bernardo Clesio" Cles e dovrà riportare il numero e la data dell'ordine, nonché gli estremi del conto corrente bancario (codice

IBAN) o postale intestato all'operatore economico aggiudicatario o a diverso beneficiario all'uopo indicato ai sensi del successivo comma 7 e il codice CIG.

4. Ai fini di cui sopra, viene indicato il "**codice univoco ufficio IPA**" dell'I.C. "BERNARDO CLESIO" di Cles: **UFJ95G**.

5. Le fatture elettroniche inviate all'I. C. "Bernardo Clesio" Cles, dovranno essere redatte secondo quanto previsto dalla normativa contenuta nell'articolo 1, commi 629, lettere b) e c), e 630 della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190 (recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015"), denominata "split payment", che impone ai committenti pubblici, tassativamente indicati dalle medesime norme, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, per le quali non sono debitori di imposta, di versare all'Erario, e non al fornitore, l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

6. Nelle fatture relative alle prestazioni e forniture oggetto di contratto, dovrà essere perciò espressamente riportato che la relativa operazione è effettuata ai sensi dell'articolo 17 – ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s. m., recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Art. 14 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

4. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

5. Qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge.

6. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione del nome, del recapito e dei rappresentanti legali sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per i controlli di competenza.

Art. 15 – Penali (art. 126 comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

1. Vengono considerate prestazioni minime imprescindibili: il viaggio in pullman G.T. da e per Cles, il vitto e alloggio per studenti e docenti, garanzia assicurativa come previsto da polizza Globy school Friend Car, attività sportive e didattico-culturali come da programma e come descritte nel capitolato amministrativo e nel capitolato tecnico ai punti 1 e 2.
2. Nel caso in cui non vengano garantite le prestazioni minime imprescindibili di cui al comma 1 del presente articolo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 25, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
3. In caso di prestazioni diverse o non conformi rispetto a quelle richieste alla voce Caratteristiche minime imprescindibili del servizio del capitolato tecnico, è applicata una penale fino al 5 per cento dell'importo contrattualmente dovuto per ogni caratteristica minima non conformemente espletata, del presente articolo soggette a risoluzione del contratto.
4. In caso di prestazioni diverse o non conformi rispetto a quelle richieste alla voce Garanzie ulteriori richieste del capitolato tecnico, è applicata una penale pari al 5 per cento dell'importo contrattualmente dovuto per ogni caratteristica ulteriore richiesta non conformemente espletata, ad eccezione delle caratteristiche minime indicate al comma 1. del presente articolo, soggette a risoluzione del contratto.
5. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
6. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
7. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato.
8. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 17, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. L'applicazione delle penali di cui sopra non preclude il Diritto dell'Istituto Comprensivo "Bernardo Clesio" Cles di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.
11. Nel caso in cui la presente amministrazione, nel corso dell'esecuzione, dovesse riscontrare il difetto o la carenza, in capo all'operatore economico aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e speciale per poter contrarre con le pubbliche amministrazioni, applicherà una penale del 10 per cento del valore complessivo del contratto.

Art. 15 bis – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;

- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

L'appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 16 – Recesso.

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 17 – Inadempimento nell'esecuzione della fornitura e risoluzione del contratto.

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applicano l'art. 27 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, l'art. 3 comma 3 Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, l'art. 122 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché le norme del Codice Civile.

2. Qualora si verificassero reiterati ritardi o inadempimenti nell'esecuzione del servizio, tali da recare grave pregiudizio all'Istituto, anche sotto forma di rischio di perdita del finanziamento pubblico concesso all'ente, lo stesso procederà, previa diffida, a disporre la risoluzione d'ufficio del contratto, salvo il risarcimento del danno a favore dell'Istituto.

3. Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

4. Costituisce altresì grave inadempimento la mancata fornitura del servizio oggetto di contratto entro la data stabilita per il soggiorno richiesto.

Art. 18 – Foro competente e definizione delle controversie.

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 19 - Norme applicabili al contratto e norme di rinvio.

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- b) la legge provinciale 26 maggio 2023, n. 4 "Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025 e disposizioni

urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio, di contratti pubblici e di personale”;

- c) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;
- d) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
- f) le disposizioni previste dal Bando per l'abilitazione al Mercato Elettronico (ME-PAT) per la categoria merceologica “Servizi di organizzazione viaggi” e relativi allegati, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio contratti e centrale acquisti della Provincia autonoma di Trento n. 33 di data 20 agosto 2018 e ss.mm.ii.;
- g) il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- h) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- i) il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- j) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- k) la normativa in materia di viaggi di istruzione: Circolare n. 291/1992; Decreto Legislativo n. 111 del 17/03/95; L. n.44/2001; Nota ministeriale prot. 645/2002; Circolare n. 36/1995; Circolare ministeriale interna n. 3 del 1995; Circolare ministeriale 380/1995; Circolare Ministeriale n. 623 del 02/10/1996 e gli Articoli 1321-1326-1328 del Codice civile;
- l) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

m) Le norme del Codice civile.

2. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le

Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 20 – Responsabile unico del progetto.

1. Ai sensi l'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il ruolo di responsabile unico di progetto (R.U.P.) viene assunto dal Dirigente scolastico *pro tempore*.

Art. 21 - Norma di chiusura.

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato e nell'elenco descrittivo delle voci.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Massimo Gaburro

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Art. 3 bis e 71 D.lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (Art. 3 D.lgs. 39/1993).